



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Mazzino Barbensi Presidente

Dott. Barbara Vacca Giudice

Dott. Giorgia Sartoni Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario **R.G. n. 19-1/2026** diretto alla dichiarazione di apertura della
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società [REDACTED].

[REDACTED], con sede in [REDACTED],

Via [REDACTED] e delle socie illimitatamente responsabili [REDACTED]

[REDACTED] 11:

[REDACTED]

[REDACTED] 5

Visto il ricorso proposto in data 23/02/2026 da

[REDACTED]

e dalle socie illimitatamente responsabili [REDACTED] e

[REDACTED] D

[REDACTED]

[REDACTED] ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale di quest'ultima, sito a

[REDACTED]

- esaminati gli atti ed i documenti;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ricorrente ha la propria sede nel circondario di questo Ufficio;
- rilevato che l'imprenditore che richiede l'apertura della propria liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt. 37 e 39 CCII, deve depositare:
 - le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata,
 - le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IV A relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
 - una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi,
 - l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, con indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali ne siano muniti
 - una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore;
- dato atto che la debitrice ricorrente ha provveduto a depositare quanto richiesto;
- considerato che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt. 1, 2 e 121 CCII*;
- rilevato in particolare che la debitrice ricorrente è imprenditore commerciale, iscritta fin dal 15/02/1988 presso il Registro Imprese per l'esercizio di attività commerciale di vendita al minuto di confezioni e biancheria;
- rilevato altresì che risultano superate le soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, atteso che dai bilanci prodotti emerge che negli ultimi tre esercizi la società ha avuto un attivo patrimoniale ben superiore a € 300.000, ricavi lordi ben superiori a € 200.000 e

i debiti anche non scaduti sono risultati superiori a € 2.000.000, riassunti nella tabella

che di seguito si riporta:

Agenzia delle Entrate	€ 233.600,00
Agenzia Entrate-Riscossione	€ 903.800,00
INPS	€ 52.900,00
istituti di credito	
BCC Ravenna - (in chirografo)	€ 252.568,82
"" - (in privilegio)	€ 23.086,84
Intesa San Paolo - (in chirografo)	€ 113.993,27
"" - (in privilegio)	€ 159.171,19
fornitori	€ 197.000,00
Ex dipendenti (solo TFR)	
Dalmonte Stefania	€ 79.435,35
Bratti Marcella	€ 60.641,76
Mengozi Michela	€ 13.099,24
Ghetti Patrizia	€ 11.492,48

- ritenuta la sussistenza dello stato di insolvenza della società risultante dalle circostanze rappresentante in ricorso e confermate dalla documentazione prodotta da cui emerge che la società ha chiuso l'esercizio 2025 con una perdita di esercizio di € 739.665,22 causata da gravi e persistenti difficoltà economico-finanziarie riconducibili ad una situazione di diffusa difficoltà per il settore del commercio al dettaglio, in particolare per quanto riguarda gli articoli di abbigliamento e biancheria che costituivano l'attività primaria della società, ciò sia per l'avvento dei centri commerciali dominati da catene di *fast fashion* sia per il commercio *online* (la società ha precisato in ricorso che dopo anni di proficuo svolgimento dell'attività, essendo una realtà molto conosciuta e apprezzata sul territorio e con una vasta clientela proveniente anche da fuori provincia, si era trovata a dover far fronte a oneri bancari molto rilevanti per finanziare la propria attività corrente e a fronteggiare anche le notorie difficoltà del periodo della pandemia che ha comportato una riduzione del fatturato di ca. € 300.000,00 senza che, all'esito di tale lungo periodo, vi sia stata una ripresa del giro di affari abituale ed anzi avendo subito gli effetti anche delle tre gravi alluvioni del 02/05/2023, 16/05/2023 e del 14/09/2024 che hanno comportato ingenti danni e perdita di attività);

- rilevato che la società, nel corso del 2025, non è stata più in grado di provvedere al pagamento in via ordinaria alle obbligazioni di pagamento nei confronti dell'Erario, dell'INPS e degli altri creditori privati (fornitori e banche) e stante l'insufficienza del pur presente patrimonio sociale e personale a farvi fronte e anche a richiedere ulteriori finanziamenti o realizzare operazioni di natura straordinaria, si è determinata a richiedere la propria auto-liquidazione;
- ritenuto pertanto che a fronte della descritta situazione sia palese come la società [REDACTED] non essendo più in grado di far fronte con mezzi ordinari di pagamento alle proprie obbligazioni versi effettivamente in stato di insolvenza con ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- dato atto che ai sensi dell' art. 256 CCII l'apertura della liquidazione giudiziale della società di persone determina l'apertura, in estensione, della liquidazione giudiziale dei soci illimitatamente responsabili e dunque delle due socie accomandatrici;
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

nei confronti di [REDACTED]

3 nonché ai sensi dell'art. 256 CCII nei confronti delle socie illimitatamente responsabili

[REDACTED] ivi
residente, [REDACTED]

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa **BARBARA VACCA**

Curatore la dott.ssa **COSTANZA MARIANI** (c.f. MRNCTN80D43F083M), con studio in
Forlì, via Gramsci n. 85, iscritta all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei periti

Contabili di Forlì-Cesena;

che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII

AVVISA

il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina in cui dovrà altresì dare atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;

AVVISA

il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c. e rispetto a [REDACTED]

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 127/2015;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII; il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;

ORDINA

al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura; in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII.

FISSA

il giorno **11/06/2026 ad ore 09:45**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato sopra nominato;

ASSEGNA

ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVERTE

i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande

trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso deve contenere:

- a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;
- b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
- c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII
- e-bis) l'indicazione delle coordinate bancarie

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE

che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione

dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;

che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;

che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.

che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più necessità dell'assistenza del Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;

che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;

che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;

ORDINA

alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 05/03/2026

Il Presidente

dott. Mazzino Barbensi

Il Giudice rel. ed estensore

dott. ssa Barbara Vacca